

COMMENTO

POLITICHE SOCIALI

RdC: non è reato non avere comunicato la misura cautelare

a cura di Studio tributario Gavioli & Associati | 17 GIUGNO 2025

La mancata comunicazione del soggetto che percepisce il reddito di cittadinanza dell'assoggettamento a misura cautelare personale non rientra nell'ambito della misura cautelare personale e di applicazione della revoca o della riduzione del beneficio, così la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19873/2025.

Premessa

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19873 del 28 maggio 2025, ha fornito un interessante orientamento in materia di Reddito di Cittadinanza che di seguito analizziamo.

Il contenzioso

Con Sentenza del giugno 2024, la Corte di appello ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva, riconoscendo le circostanze attivanti generiche, riducendo la pena a 8 mesi di reclusione, la sentenza del Tribunale del settembre 2023, con la quale l'imputata era stata condannata, per il reato di cui all'ex art. 7, comma 2, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, poi effettivamente ottenuto per un ammontare pari ad oltre 6.000 euro, ometteva di dichiarare, successivamente alla presentazione della domanda per l'ottenimento del beneficio, di essere stata sottoposta a misura cautelare personale in seguito al suo arresto in flagranza in data 18 luglio 2019.

Avverso la sentenza l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione basato su **un unico motivo di doglianza**, lamentando la violazione della disposizione incriminatrice, con riferimento alla configurabilità del reato.

Secondo la prospettazione difensiva, **l'obbligo di comunicazione del provvedimento** di sospensione del reddito di cittadinanza spetterebbe all'Autorità Giudiziaria che ha provveduto ad emanare il provvedimento di sottoposizione a misura cautelare della beneficiaria, e non a quest'ultima. Nello specifico, l'art. 7, comma 2, richiamato prevederebbe in capo al beneficiario l'obbligo di comunicare all'INPS solo eventuali variazioni suscettibili di essere ricomprese nell'ambito delle informazioni legate a reddito e patrimonio e non anche l'eventuale applicazione di misure cautelari personali.

Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza

Nella misura prima dell'abrogazione gli istituti in oggetto erano misure di contrasto alla povertà introdotte con il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 e abrogato dal 1° gennaio 2024.

Il sostegno economico era di due tipi:

- il Reddito di Cittadinanza (RdC), finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale;
- la Pensione di Cittadinanza (PdC), destinata alle famiglie che abbiano già i requisiti per RdC e con componenti:
 - di età pari o superiore a 67 anni;
 - di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienti.

Era rivolta a tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti:

- di residenza;
- familiari;
- economici;
- di compatibilità.



Approfondimenti

Il richiedente doveva possedere uno di questi requisiti:

- essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea;
- essere familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
- essere titolare di protezione internazionale;
- essere residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- non essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del Codice penale.

La sentenza della Cassazione

Osservano i giudici di legittimità che la disposizione penale dell'ex art. 7, richiamato nel capo di imputazione, ha previsto **due diversi reati**, uno per la fase genetica e l'altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni".

Pertanto, l'accesso e l'erogazione al beneficio sono presidiati dalla legge con apposite sanzioni per le ipotesi di falsità od omissioni rilevanti in sede di presentazione della domanda o mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento imposti dalla disciplina stessa. Trattasi di **due reati di condotta e di pericolo**, la cui *ratio* si rinviene nella tutela dell'amministrazione contro affermazioni men-

daci o omissioni relative all'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliono accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza.



Approfondimenti

Osservano i giudici di legittimità che **nel caso prospettato non ci si trova dinanzi ad una situazione** che è **causa di revoca o riduzione del beneficio** quanto piuttosto ad una **situazione di sospensione del beneficio**, così come disposto dall'art. 7-ter del medesimo D.L., rubricato "Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale". E infatti, in base a quanto disposto dal primo comma del richiamato art. 7-ter, *"nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa"*.

Il legislatore, nel disciplinare la **sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione della misura cautelare personale**, ha espressamente previsto, ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 7-ter del D.L. n. 4/2019, il dovere in capo al giudice che disponga la misura cautelare di adottare i provvedimenti di sospensione del beneficio, invitando l'indagato, nel primo atto cui è presente, a dichiarare se goda o meno del reddito di cittadinanza, ma non postulando in capo a quest'ultimo alcun obbligo di comunicazione all'ente erogatore.

Si prevede, altresì, al comma 4, che, *"ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato"*.

La Cassazione nel respingere il ricorso, alla luce di tali considerazioni, ha stabilito che il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice deve essere ritenuto insussistente, perché **la condotta di mancata comunicazione** dell'assoggettamento a misura cautelare personale **non rientra nel suo ambito di applicazione**.



Riferimenti normativi

- D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, art. 7 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26)
- Corte di Cassazione, Sentenza 28 maggio 2025, n. 19873